

designazione e la revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società, approvati con deliberazione n. 17 di data 12 giugno 2025;

4. di **non** aver ricoperto cariche pubbliche, di non aver ottenuto incarichi presso società pubbliche e private alla data di presentazione della candidatura ed almeno nei cinque precedenti;
 ovvero, di **avere** ricoperto le seguenti cariche pubbliche e di aver ottenuto i seguenti incarichi presso società pubbliche e private alla data di presentazione della candidatura ed almeno nei cinque anni precedenti:

5. di **non** avere in atto rapporti con il Comune di Riva del Garda, la Provincia Autonoma di Trento, gli enti, le aziende, le istituzioni, i consorzi e le società controllate direttamente o indirettamente dal Comune e dalla Provincia medesima;

ovvero, di **avere** in atto i seguenti rapporti con il Comune di Riva del Garda, la Provincia Autonoma di Trento, gli enti, le aziende, le istituzioni, i consorzi e le società controllate direttamente o indirettamente dal Comune e dalla Provincia medesima:

6. di **non avere ricevuto** condanne penali (anche a seguito di patteggiamento) per reati contro la pubblica amministrazione;

ovvero, di **avere ricevuto** le seguenti condanne penali (anche a seguito di patteggiamento) per reati contro la pubblica amministrazione:

7. di **non essere** dipendente pubblico;

ovvero, di **essere** dipendente pubblico presso: ¹;

8. di **non** trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2396 septies del Codice Civile;

ovvero, di **trovarsi** in una delle seguenti situazioni di ineleggibilità o decadenza previste

¹ Si fa presente che, in caso di nomina o designazione, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all'Ente di appartenenza.

dall'articolo sopra citato:

9. di essere iscritto nel registro dei Revisori legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 con numero di iscrizione ;
10. di **autorizzare** l'accesso da parte del pubblico e la pubblicazione della presente documentazione, corredata da curriculum vitae, sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 5 giorni prima della nomina ai sensi dell'art. 4, comma 4, degli Indirizzi del Consiglio comunale sopra citati ed approvati con deliberazione n. 17 di data 12 giugno 2025;
- ovvero, di **non autorizzare** l'accesso da parte del pubblico e la pubblicazione della presente documentazione, corredata da curriculum vitae, sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 5 giorni prima della nomina ai sensi dell'art. 4, comma 4, degli Indirizzi del Consiglio comunale sopra citati ed approvati con deliberazione n. 17 di data 12 giugno 2025;
11. di allegare alla presente **curriculum formativo o professionale firmato digitalmente** ovvero con **firma autografa** unitamente a **fotocopia di documento di identità** in corso di validità;

DICHIARA INOLTRE:

12. di conformarsi agli indirizzi ed alle direttive dell'Amministrazione comunale e tutelare gli interessi della medesima che rappresenterà per effetto della nomina, a pena di revoca dall'incarico (art. 6, Capo I, degli Indirizzi approvati dal Consiglio comunale);
13. di essere estraneo ad interessi privati economici pertinenti all'Ente cui la nomina si riferisce e di impegnarsi a partecipare regolarmente alle sedute e all'attività dell'Organo in cui verrà nominato;
14. di aver ricevuto l'informativa dei dati personali di cui all'art. 13 del Reg U.E. 2016/679 allegata alla presente e di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, ed eventualmente anche particolari, nonché di consentirne l'accesso da parte del pubblico (i dati relativi alla nomina inerenti il nominativo, l'incarico ricoperto ed il relativo trattamento economico saranno comunicati al MEF - Dipartimento del Tesoro, come previsto dall'art.3 del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.. I dati di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 saranno pubblicati ai sensi della L.R. 10/2014 e ss.mm. nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune unitamente alla dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013.).

La presente dichiarazione è sottoscritta

con firma digitale,

oppure, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è:

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 – 3° comma del D.P.R. 445/2000.

Data,

firma

Da Allegare:

- Curriculum firmato digitalmente o con firma autografa unitamente a copia documento identità;

INFORMATIVA
art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003 ss.,mm. hanno ad oggetto la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento è il Comune di Riva del Garda con sede a Riva del Garda in piazza Tre novembre, n. 5 (e-mail: info@comune.rivadelgarda.tn.it, sito internet <http://www.comune.rivadelgarda.tn.it>).

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Designato del trattamento dei Dati è la dott.ssa Anna Cattoi, segretario generale reggente del Comune di Riva del Garda con sede a Riva del Garda in piazza Tre novembre, n. 5 (e-mail: cattoianna@comune.rivadelgarda.tn.it; sito internet: <http://www.comune.rivadelgarda.tn.it>).

Categorie di dati personali

Sono trattati dati personali e/o le seguenti categorie particolari di dati personali: dati giudiziari

Fonte dei dati personali e modalità del trattamento

I dati sono raccolti presso l'interessato (Lei medesimo).

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: nomina dei rappresentanti del Comune nella società controllata (art. 60, comma 8, del Codice degli enti locali della Regione TAA, approvato con L.R. 2/2018) e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Modalità del trattamento

I dati sono trattati con strumenti informatici o manuali e tramite procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato, esclusivamente per le finalità sopra indicate, da personale specificamente autorizzato in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.

Abbiamo adottato specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, ma la preghiamo di non dimenticare che è essenziale, per la sicurezza dei suoi dati, che il suo dispositivo sia dotato di strumenti quali antivirus costantemente aggiornati e che il provider, che le fornisce la connessione ad Internet, garantisca la trasmissione sicura dei dati in attraverso firewalls, filtri antispying e analoghi presidi.

Periodo di conservazione

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

I dati saranno conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, per un tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

La conservazione dei dati avviene secondo la disciplina dettata dall'art. 44 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005), tramite il Polo archivistico regionale dell'Emilia-Romagna - ParER, per il tempo previsto per legge.

Destinatari

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.

I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.

I dati sono oggetto di trasferimento all'estero (la pubblicazione su internet equivale a diffusione all'estero). Al riguardo, l'art. 4, comma 4, degli Indirizzi del Consiglio comunale approvati con deliberazione n. 17 di data 12 giugno 2025, prevede che prima della nomina dei rappresentanti in enti, aziende, istituzioni, consorzi e società, tutta la documentazione relativa alle candidature sia resa pubblica e disponibile sul sito web del Comune per un periodo di cinque giorni nel rispetto della normativa sulla privacy.

I dati relativi alla nomina inerenti il nominativo, l'incarico ricoperto ed il relativo trattamento economico saranno comunicati al MEF - Dipartimento del Tesoro, come previsto dall'art.3 del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.. I dati di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 saranno pubblicati ai sensi della L.R. 10/2014 e ss.mm. nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune unitamente alla dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013.

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati

I dati possono essere conosciuti dagli incaricati dell'area Segreteria generale e organizzativa.

Trasferimento dei dati in Paesi extra UE

Non è previsto il trasferimento dei dati fuori dallo Spazio Economico Europeo. Qualora i dati dovessero essere oggetto di trasferimento transfrontaliero, il trattamento avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e in particolare sulla base delle Decisioni di adeguatezza della Commissione Europea del livello di protezione dei Dati personali garantito dal Paese terzo fra cui – da ultimo – lo EU-US Data Privacy Framework (art. 45 GDPR). In assenza di una decisione di adeguatezza – o nel caso in cui il soggetto importatore dei dati non aderisca al EU-US Data Privacy Framework – il trasferimento extra UE si fonderà sull'adozione delle garanzie adeguate da parte del Titolare ivi compresa la possibilità per gli interessati di disporre dei diritti azionabili e di mezzi di ricorso effettivi, come previsto dagli artt. 46 e 47 GDPR, ovvero svolgendo il trattamento in conformità alle previsioni di cui all'art. 49 del suddetto Regolamento negli specifici casi ivi indicati.

Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto di conferire i dati comporta l'improcedibilità della pratica. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che l'Ente possa l'espletare le proprie funzioni istituzionali e/o erogare il servizio.

I diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco

dei dati trattati in violazione di legge;

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Il modello per l'esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile presso gli uffici comunali ed è anche pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente al seguente link:
<https://www.comune.rivadelgarda.tn.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Modulistica/Modulo-per-l-esercizio-dei-diritti-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali>

L'interessato, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione del GDPR, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

Alcune norme relative alla nomina:

INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA - DA PARTE DEL SINDACO - DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, CONSORZI E SOCIETÀ.

CAPO I INDIRIZZI GENERALI

ART. 1 NOMINE E DESIGNAZIONI

1. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società di competenza del Sindaco sono disposte nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Tali disposizioni non si applicano nei seguenti casi:
 - a) alle nomine per le quali è previsto, per legge, come requisito soggettivo la carica di consigliere o di assessore comunale;
 - b) alle nomine vincolate, per legge, alla titolarità di cariche o di uffici;
 - c) alle nomine di consiglieri o di assessori comunali quali componenti degli organi di natura extrasocietaria tenuti all'indirizzo ed al controllo delle società in house.
3. Il Sindaco, nella nomina dei rappresentanti di cui in oggetto, terrà conto della rappresentanza di genere, ai sensi dell'art. 25, comma 4, dello Statuto comunale.
4. Il Sindaco deve rispettare le presenti disposizioni di indirizzo anche nelle designazioni e nelle nomine di membri del Collegio sindacale.

ART. 2 REQUISITI E LIMITI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

1. I candidati alla nomina e alla designazione devono possedere comprovata competenza in relazione alle cariche da ricoprire in ragione dei titoli o dell'esperienza professionale.
2. Le cariche disciplinate dai presenti indirizzi sono tra loro cumulabili nel limite di due se relative ad organi di soggetti operanti in settori collegati o di società tra loro partecipate anche non reciprocamente.
3. E vietata per due anni la nomina o la designazione se l'interessato ha ricoperto la carica per un periodo continuativo superiore a dieci anni, fatto salvo il completamento del mandato in corso alla scadenza di tale termine.
4. In caso di nomine di rappresentati presso società quotate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 175 del 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", il precedente comma 3 non trova applicazione.

ART. 3 GARANZIE DI TRASPARENZA

1. Il Sindaco dispone avviso pubblico per la nomina e la designazione negli organi degli Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società.
2. Il comma 1 non si applica qualora il Sindaco concorra a nominare o a designare un rappresentante comune insieme ad altri enti pubblici.
3. Dei nominativi dei rappresentanti del Comune direttamente nominati in Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società ovvero nominati dall'Assemblea dei soci su designazione del legale rappresentante dell'Amministrazione Comunale, o suo delegato, viene data formale comunicazione al successivo Consiglio comunale da parte del Sindaco.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Coloro che intendono proporre la propria candidatura, quali rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società, devono far pervenire al Comune, entro i termini indicati nell'avviso di cui all'art. 3, apposita dichiarazione scritta corredata da:
 - a) un curriculum con l'indicazione dei requisiti professionali;
 - b) dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, comprovanti:
 - i. l'elenco delle cariche pubbliche, degli incarichi presso società pubbliche e private ricoperti alla data della presentazione della candidatura ed almeno nei cinque anni precedenti;
 - ii. l'indicazione dei rapporti in atto con il Comune di Riva del Garda, la Provincia Autonoma di Trento, gli enti, aziende, istituzioni, consorzi e società controllate direttamente o indirettamente dal Comune e dalla Provincia medesima;
 - iii. la dichiarazione di aver preso piena conoscenza del presente documento degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale per la nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
 - iv. la dichiarazione di non versare nelle situazioni di ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità all'incarico previste dalla legge e dal presente documento di indirizzi.
2. Il Sindaco effettua le nomine e le designazioni di competenza analizzando i curriculum in base alla attinenza con il ruolo da ricoprire e alla professionalità dei candidati dando adeguata motivazione delle scelte.
3. Se la documentazione prevista dal comma 1 è incompleta il candidato può integrarla entro il termine previsto dalla richiesta di integrazione.
4. Prima della nomina dei rappresentanti in enti, aziende, istituzioni, consorzi e società, tutta la documentazione relativa alle candidature è resa pubblica e disponibile sul sito web del Comune per un periodo di cinque giorni nel rispetto della normativa sulla privacy.

ART. 5 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. Ai rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società, si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali.
2. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società coloro che si trovino in una delle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge.
3. Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di inconfiribilità e di incompatibilità previste dalla legge.

ART. 6 REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

1. I rappresentanti del Comune possono essere revocati in qualsiasi tempo, nel caso di mancata ottemperanza agli indirizzi e direttive impartiti o di negligenza nella tutela degli interessi

dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II
ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ CONTROLLATE (ART. 2359
CODICE CIVILE)

PRECISAZIONI IN MATERIA DI NOMINA O DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORI DA PARTE
DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA, CONTROLLANTE

ART. 1

1. Nelle Società che sono considerate operanti sotto direzione e coordinamento del Comune e tenute agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 2497 bis del Codice Civile, il Sindaco provvede alla nomina o designazione di rappresentanti del Comune stesso negli Organi di Amministrazione, previa sottoscrizione per accettazione delle dichiarazioni di cui al presente documento da parte delle persone da nominare o designare.
2. Qualora detta sottoscrizione non risulti già allegata alla proposta di candidatura, gli atti di competenza del Sindaco saranno condizionati alla intervenuta accettazione delle dichiarazioni del presente documento da parte delle persone nominate o designate.

ART. 2

1. L'Amministrazione Comunale (di seguito: l'A.C.) indirizza e coordina l'attività delle società di capitali dalla stessa controllate, nel rispetto del Codice Civile, secondo una logica di gruppo societario. A tal fine, fatta salva l'autonomia delle singole società e nel rispetto delle prerogative e degli oneri previsti dalle leggi in capo ai vari soggetti, l'A.C. si riserva di valutare ed approvare linee strategiche di gruppo orientate ad assicurare anche:
 - a) le sinergie operative tra le società del gruppo;
 - b) la valutazione e l'analisi dei bilanci, la possibilità dell'applicazione agli stessi del bilancio sociale, nonché l'eventuale praticabilità e utilità del bilancio consolidato;
 - c) lo svolgimento dei compiti propri del capogruppo;
 - d) il coordinamento degli statuti delle società controllate e del loro sistema di governo;
 - e) l'aggiornamento dei patti parasociali;
 - f) il coordinamento dell'attività delle società controllate per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici dell'A.C.;
2. Per i fini di quest'articolo l'A.C. promuove l'adozione delle necessarie modifiche agli statuti delle società controllate, volte anche a prevedere l'obbligo di osservare le direttive e gli indirizzi formulati dall'A.C. stessa nell'ambito dei programmi di attività e nell'adozione degli atti di disposizione dei beni; dette azioni si estendono anche alla verifica di coerenza degli statuti delle società partecipate e di scopo delle società controllate.

ART. 3

1. Per favorire il coordinamento delle società controllate, l'A.C. adotta direttive per i propri rappresentanti nell'assemblea dei soci e per gli amministratori nominati o designati dal Comune stesso. Le direttive sono rivolte direttamente alle società, se ciò è previsto dai loro statuti.

ART. 4

1. L'A.C. può consultare mediante audizioni dirette i rappresentanti nominati o designati nelle Società controllate nell'ambito dei programmi di attività, anche per acquisire il loro parere in merito ad aspetti problematici e proposte di soluzioni; l'audizione è necessaria in particolare, anche su richiesta dei rappresentanti stessi, nel caso di decisioni delle società richiedenti la motivazione di cui all'art. 2497 ter del Codice Civile, di quelle relative alla partecipazione in altre società e alle relative nomine, e quando il rischio della necessità di ricapitalizzazioni previste dal Codice Civile, costituendo debiti fuori bilancio, possano incidere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio del Comune.
2. Va comunque salvaguardata la necessaria discrezione circa le operazioni in corso che richiedano il rispetto di clausole di riservatezza; in tali casi si farà ricorso al potere di differimento del diritto di accesso

se le informazioni e comunicazioni scambiate siano nella forma di documenti amministrativi.

ART. 5

1. I rappresentanti del Comune nelle Società controllate tengono conto nello svolgimento del loro mandato dei patti parasociali vigenti e dei relativi aggiornamenti e variazioni conclusi tra il Comune stesso e altri Soci; allo scopo sottoscrivono copia dei patti in vigore, per acquisita conoscenza.
2. Ai fini della nomina, e successivamente nel corso del mandato, i rappresentanti del Comune dichiarano allo stesso le proprie attività che potrebbero produrre conflitto di interessi in determinate operazioni della società controllata; le comunicazioni in tal caso richieste dall'art. 2391 del Codice Civile devono essere estese anche al Comune.

ART. 6

1. Si considera compromesso il rapporto fiduciario e la nomina può essere revocata per giusta causa quando i rappresentanti del Comune nelle Società dallo stesso controllate:
 - a) nell'ambito dei programmi di attività non osservino le linee strategiche, le direttive e gli indirizzi approvati e comunicati dall'A.C.;
 - b) consentano gravi o ripetute violazioni dei programmi, atti di intesa o dei contratti di servizio sottoscritti con l'A.C.;
 - c) non intervengano senza giustificato motivo a più sedute dell'Organo della Società controllata;
 - d) quando consentano che:
 - i. venga disatteso il diritto di ispezione dei libri sociali della Società, di cui all'art. 2422 del Codice Civile;
 - ii. non siano tempestivamente comunicate al Comune le decisioni che dovessero essere formalizzate con l'onere di cui all'art. 2497 ter, quelle relative alla partecipazione in altre società e alle relative nomine, nonché ogni fatto che potesse riflettersi sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio del Comune stesso;
 - iii. non siano inviate al Comune le delibere di approvazione del bilancio, con tutti gli allegati, allo scopo di poterne dare immediata comunicazione ai Consiglieri comunali.
 - e) non si presentino, senza idonea giustificazione, alle audizioni richieste dall'A.C.;
 - f) quando attività di cui all'art. 5 comma 2, non siano state comunicate al Comune.
2. Quando la nomina non è stata disposta per diretta applicazione dell'art. 2449 del Codice Civile, in relazione a quanto previsto dal precedente comma, in mancanza di dimissioni, verrà richiesta la convocazione dell'Assemblea dei soci della Società.
3. E' fatta salva la valutazione da parte dell'A.C. di ulteriori atti o fatti in relazione all'inadeguato andamento della Società controllata, che determinino l'opportunità o la necessità della revoca della nomina, rispetto a quanto considerato al comma 1.

Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2)

Articolo 76

Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco

1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco, si applicano le norme contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235.

Articolo 77

Ineleggibilità a consigliere comunale

1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:

- a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;*
- b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla corte d'appello, ai tribunali e al tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i giudici di pace;*
- c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del governo, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza nonché gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello stato;*
- d) i funzionari e gli impiegati dello stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle province di Trento e Bolzano preposti a uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;*
- e) i dipendenti dei rispettivi comuni;*
- f) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;*
- g) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune;*
- h) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al servizio sanitario provinciale;*
- i) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune;*
- l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.*

2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro 5 giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Articolo 79 Incompatibilità di cariche

1. Non può ricoprire la carica di sindaco e di consigliere comunale:

- a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda;*
- b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44, ovvero ha parte in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44 e non siano dovute in forza di una legge;*
- c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;*
- d) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai*

comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;

e) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo della regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

f) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;

g) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 602;

h) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni;

i) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 77;

l) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di euro 51.645,68.

2. L'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica agli amministratori e ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.

3. L'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.

4. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

5. Sono inoltre incompatibili con la carica di sindaco e di consigliere comunale le cariche di consigliere regionale, di consigliere comunale e di consigliere di una circoscrizione del comune.

Art. 2382 del Codice Civile

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 2396 septies del Codice Civile

Cause d'ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'organo di controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, fermo restando che non costituisce di per sé causa di ineleggibilità e decadenza il fatto di ricoprire cariche in organi di controllo delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazione) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Art. 3 del D.M. 25 gennaio 2015

1. Le Amministrazioni di cui all'art. 2 comunicano, per ogni società o ente di diritto pubblico o di diritto privato, partecipato direttamente o indirettamente, o in cui nominano propri rappresentanti anche senza detenere quote di partecipazioni, l'entità della partecipazione, le informazioni relative all'anagrafica, al settore di attività, al bilancio di esercizio, alle funzioni svolte nei confronti dell'Amministrazione e alle attività affidate, gli oneri a qualunque titolo gravanti sul bilancio dell'Amministrazione nonché i rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo, con indicazione della carica rivestita e del trattamento economico percepito. Sono altresì comunicate le informazioni sul costo del personale, comunque utilizzato, di cui all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla

banca dati.

Omissis

Art. 22 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;

d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Omissis